



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
 ☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **22 AGO. 2016**

Prot. n. S171/2015/ ~~438852~~ /3.5-2016/893

Oggetto: **gara d'appalto per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3 – Versione Sottomonte e contestuale spostamento della S.S. 12: 1° lotto.**

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da due concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, il competente Servizio Opere Ambientali, con note prot. n. 0431390 dd. 16/08/2016 e prot. n. 437195 dd. 19/08/2016, ha fornito le seguenti precisazioni.

Quesito n. 1:

Si chiede che cosa si intende per "**Consulente specialista per la sicurezza**" indicato nell'Allegato A (punti da compilare).

Risposta:

Ai fini della valutazione, in sede di offerta tecnica, delle esperienze pregresse del concorrente, si precisa che per "Consulente specialista per la sicurezza" si intende un professionista che, pur non ricoprendo un ruolo diretto di coordinatore della sicurezza in cantiere, abbia svolto attività di consulenza in materia di sicurezza su specifiche tematiche o per particolari situazioni operative attinenti la gestione della sicurezza in cantiere.

Quesito n. 2:

In merito al requisito della categoria IB7 (IIC come da L143/49), si pone il presente quesito:

Premesso che:

- si è svolto un coordinamento della sicurezza per un termovalorizzatore,
- si è presentata per il coordinamento del termovalorizzatore (alla specifica amministrazione committente) la fattura per le opere collegate a tale lavoro contabilizzando le opere specifiche non in classe IIC (depuratori, termovalorizzatori ecc.) ma nella classe IVA (Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia) quindi attuale IB10.
- il grado di complessità delle categorie IB10 e IB7 sono equivalenti.

Viene ritenuta quindi dall'amministrazione la prestazione prestata in categoria IVA equivalente e corrispondente ai requisiti in classe in IIC?

Risposta:

Secondo le recenti direttive di ANAC (del. n. 24/2015), la possibilità di considerare idonee, ai fini della comprova dei requisiti, le attività svolte per opere analoghe è in generale fortemente vincolata nel settore "impiantistico" in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Con riferimento dunque alla specifica richiesta di qualificare e sostituire incarichi appartenenti alla categoria IIC con quelli appartenenti alla categoria IVA la risposta è **negativa** per i seguenti motivi: la categoria IVA, come indicato nelle tabelle comparative allegate al D.M. 143/13, qualifica *unicamente* opere elettriche per le reti di trasmissione e

di distribuzione dell'energia (destinate al funzionamento degli impianti) mentre la categoria Iic qualifica impianti industriali/di depurazione che contengono funzionalità complessive e specificità più estese.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RC/LL